



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

Capitolato speciale d'appalto per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

***CIG assegnato n° 9413540AF2
(DA CITARE IN QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA)***

Procedura negoziata senza bando per il Servizio di assistenza tecnica e calibrazione dei sistemi di monitoraggio meteorologico

- **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**
- **Art. 2 - Importo dell'appalto**
- **Art. 3 - Revisioni prezzi**
- **Art. 4 - Luogo di esecuzione della fornitura**
- **Art. 5 - Caratteristiche della fornitura**
- **Art. 6 - Manutenzione correttiva**
- **Art. 7 - Fatturazione e pagamento**
- **Art. 8 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione**
- **Art. 9 - Cauzione definitiva**
- **Art. 10 - Stipula del contratto**
- **Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**
- **Art. 12 - Misure di sicurezza e prevenzione**
- **Art. 13 - Inadempimento e penali**
- **Art. 14 - Risoluzione**
- **Art. 15 - Recesso**
- **Art. 16 - Domicilio dell'aggiudicatario e foro competente**
- **Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- **Art. 18 - Trasparenza – Anticorruzione**
- **Art. 19 - Clausola finale**

E' designato quale Responsabile del procedimento Ing. Secondo Barbero.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica e calibrazione dei sistemi di monitoraggio meteorologico. Il servizio avrà durata biennale decorrente dalla data di stipula del contratto, con possibilità di opzione per un ulteriore anno a scadenza.

L'aggiudicazione comporterà la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore di Arpa Piemonte, del diritto di opzione ai sensi degli artt. 1331, Codice Civile e 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l'obbligo dell'aggiudicatario di continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per un ulteriore 1 anno alle medesime, originarie condizioni contrattuali, fatta salva l'eventuale revisione prezzi già intervenuta così come disciplinata dall'art. 3.

E' facoltà di Arpa Piemonte esercitare il diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura e della manutenzione posto a base di gara è di **€ 61.000,00** (IVA esclusa) e presenta il seguente quadro economico biennale:

Tipologia		
a) servizio manutenzione e calibrazione biennale	€ 59.940,00	
b) oneri sicurezza	€ 1.060,00	
c) Totale (a+b)		€ 61.000,00
d) IVA 22%	€ 13.420,00	
e) Importo totale affidamento biennale (IVA inclusa)		€ 74.420,00
f) importo (o.f.c.) relativo al primo anno (2023)		€ 37.210,00
g) importo (o.f.c.) relativo al secondo anno (2024)		€ 37.210,00

L'importo della fornitura e della manutenzione per l'eventuale annualità aggiuntiva opzionale è di **€ 30.500,00** (IVA esclusa) e presenta il seguente quadro economico:

Tipologia		
a) servizio manutenzione e calibrazione	€ 29.970,00	
b) oneri sicurezza	€ 530,00	
c) Totale (a+b)		€ 30.500,00
d) IVA 22%	€ 6.710,00	
f) importo totale (o.f.c.) relativo all'eventuale terzo anno in opzione (2025)		€ 37.210,00

Non sono previste interferenze nell'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 26 del D.lvo 81 del 2008.

Art. 3 – Revisioni prezzi

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice nel caso di revisione dei prezzi da concedersi su richiesta del Fornitore, decorso il primo anno di validità del contratto; in tal caso l'indice di revisione applicabile

è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte, una sola volta all'anno per ciascuna annualità, per tutta la durata del contratto.

La richiesta della revisione dovrà avvenire tramite invio di pec all'indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it. Si dovranno allegare i documenti probatori a comprova dell'aumento dei prezzi (a titolo indicativo la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

Art. 4 - Luogo di esecuzione della fornitura

Il servizio dovrà essere prestato sia da remoto, presso le sedi dell'appaltante, sia presso la sede dell'Agenzia, Via Pio VII 9, Torino, sia presso i siti dove i sistemi di monitoraggio sono installati, di cui i principali sono di seguito elencati:

- Aeroporto Internazionale di Cuneo sito in Strada Regionale 20, n.1 Frazione di Levaldigi - 12038 Savigliano (CN) (sistema Autosonda)

Art. 5 - Caratteristiche della fornitura

Il servizio di assistenza tecnica e calibrazione, dovrà comprendere le seguenti attività:

- Controllo da remoto del funzionamento dei sistemi, diagnostica generale con interventi di assistenza di primo livello, in caso di malfunzionamento o dopo segnalazione da parte dell'Agenzia;
- Coordinamento delle attività previste dalla ditta Vaisala Oyj sul sistema Autosonda (controllo remoto, helpdesk, fornitura preventivi, spedizione parti di ricambio e materiali di consumo, eventuali upgrade del sistema, visita periodica del tecnico specialistico);
- Intervento di manutenzione preventiva e verifica del funzionamento delle componenti del sistema Autosonda ogni 4 mesi;
- almeno una (1) visita all'anno per la manutenzione del condizionatore installato presso il sistema Autosonda, da parte di una ditta specializzata;
- tre (3) visite annuali di assistenza tecnica specialistica sulla strumentazione installata in diversi siti in Piemonte (trasferta inclusa); tali giornate potranno essere dedicate, su richiesta dell'Agenzia, alla formazione dei tecnici, oppure anche ad eventuali operazioni di mobilitazione delle strumentazioni (N.B. le tre giornate potranno essere fruite anche su base oraria o divise in mezze giornate a seconda delle esigenze), oppure ancora per aggiornamenti dei sistemi;
- eventuali visite aggiuntive per interventi di manutenzione correttiva in caso di malfunzionamenti o esigenze specifiche dell'Agenzia (in termini di costo a giornata di un tecnico specializzato sui sistemi, comprensivo dei costi di viaggio), e che potranno essere richieste nel corso di validità dei contratti

e dovrà **rispondere ai seguenti requisiti:**

- Disponibilità ad intervento in sito entro 1 giorno lavorativo, dopo il completamento della diagnostica remota, qualora per la definizione del guasto fosse necessario un controllo diretto sul sistema;
- Disponibilità ad intervento in sito entro 3 giorni lavorativi per interventi di manutenzione correttiva a fronte della definizione del guasto per il ripristino del sistema;
- Disponibilità alla fornitura di preventivi per eventuali parti di ricambio che dovessero rendersi necessarie a seguito di malfunzionamenti, entro 3 giorni lavorativi dalla definizione del guasto.

Gli interventi di verifica preventiva previsti, in termini di una visita almeno ogni quattro mesi, verranno concordati tramite una programmazione annuale con i tecnici di Arpa Piemonte, e dovranno essere documentati attraverso una scheda di controllo delle operazioni, da definire con l'Agenzia, che dovrà essere inviata entro sette giorni lavorativi dalla data del sopralluogo.

Gli interventi dovranno essere svolti da personale qualificato e assicurare la minimizzazione del tempo di interruzione delle misure meteorologiche.

Configurazione dell'offerta

L'importo del servizio di manutenzione dovrà essere formulato in termini di canone annuale.

L'offerta dovrà riportare la quotazione relativa agli oneri della sicurezza.

Le tre (3) visite per anno di contratto di assistenza tecnica specialistica sulla strumentazione, e comprese nel contratto, dovranno comunque essere quotate come voce separata in offerta.

L'offerta dovrà inoltre quotare, come voce opzionale, la manutenzione correttiva in termini di costo a giornata di un ingegnere/tecnico specializzato presso il sito di Cuneo Levaldigi (e presso gli altri siti di installazione della strumentazione) comprensiva dei relativi costi di viaggio, per eventuali giornate aggiuntive oltre a quelle già previste.

Art. 6 - Manutenzione correttiva

In presenza di malfunzionamento l'Agenzia dovrà provvedere a segnalare il guasto alla Ditta fornitrice la quale dovrà procedere secondo le seguenti modalità:

- attivare la diagnostica remota entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento
- coordinarsi con la Ditta Vaisala Oyj nel caso di malfunzionamenti del sistema Autosonda, e assicurare l'interfacciamento con i tecnici dell'Agenzia per la risoluzione più immediata del problema
- predisporre (o far predisporre dalla Ditta Vaisala Oyi) un preventivo entro **2 (due)** giorni lavorativi dalla diagnosi di guasto
- Intervenire e ripristinare, se possibile, l'apparecchiatura entro i **2 (due)** giorni lavorativi successivi all'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica come sopra descritta, darà luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

Art. 7 - Fatturazione e pagamento

La fatturazione avverrà secondo le modalità definite in sede di contrattazione

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall'Appaltatore, **previa** attestazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, Via Pio VII, 9 – Torino; in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARPA Piemonte trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato **split payment**.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra

La fattura sarà pagata **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento**, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell'Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC; in caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Art. 8 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'affidatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse al successivo art. 9 "Cauzione definitiva".

Art. 9 - Cauzione definitiva

La garanzia definitiva, costituita secondo la misura e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento iniziale dell'importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.

Art. 10 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti, ai sensi dell'art.32 comma 14 del d.lgs.50/2016

Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 12 - Misure di sicurezza e prevenzione

La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008 smi.

Art. 13 - Inadempimento e penali

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui al rispettivo paragrafo.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l'inadempimento con modalità diverse da quelle descritte nel presente capitolato, nelle rispettive schede, nell'offerta e nel contratto.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 0,05% dell'ammontare netto totale del servizio e/o della fornitura per ogni giorno di ritardo.

2) In caso di non conformità dei servizi e dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno di ritardo nella consegna a regola d'arte, fermo restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella consegna della fornitura successivo alla mancata eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'Aggiudicataria sarà assoggettata ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti all'art. 6, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al primo intervento ed € 100,00 rispetto alla risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

Art. 14 – Risoluzione

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- a fronte di tre successive contestazioni scritte per mancato o ritardato intervento manutentivo o per mancata o ritardata risoluzione, senza giustificato motivo, di problemi che causano l'interruzione, anche solo parziale, delle attività monitoraggio ambientale.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

Art. 15 – Recesso

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio / fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. .

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 16 - Domicilio dell'aggiudicatario e foro competente

L'Aggiudicatario è tenuto, per tutti gli effetti amministrativi del presente appalto ed antecedente alla stipula del contratto, ad eleggere domicilio fiscale e a comunicarlo formalmente all'Agenzia. E' tenuto altresì a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza di suddetta comunicazione, restano a carico dell'aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall' intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'appalto. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 18 - Trasparenza – Anticorruzione

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2022-2024 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-anticorruzione/programma-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Art. 19 - Clausola finale

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato, l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento, ove ed in quanto applicabili, alle norme previste dalla normativa vigente in materia.